



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 289

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 giugno 2024

INDICE

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

Plenaria *Pag.* 19

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 25

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria *Pag.* 31

2^a - Giustizia:

Plenaria » 40

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 47

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 65

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	»	81
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	82
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	85
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	»	89
<i>Plenaria</i>	»	89

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	92
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	92
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	93

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato X. Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali</i>	<i>Pag.</i>	95
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i>	»	96
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	99
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	100

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Plenaria *Pag.* 101

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Evidenzia, in particolare, i profili di criticità connessi all'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento ordinario di produzione normativa.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il presidente GIORGIS ringrazia la relatrice per l'accurata analisi e per l'elaborazione di proposte di modifica puntuale del disegno di legge;

si tratta di un lavoro faticoso che può contribuire a rendere i testi legislativi più intellegibili e quindi più efficaci.

Richiama l'indagine conoscitiva in corso di svolgimento in sede congiunta con l'omologo organo della Camera dei deputati, sottolineando come le audizioni offrano riflessioni e considerazioni preziose che possono rafforzare l'apparato argomentativo dei pareri del Comitato per la legislazione.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10,05.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DDL 1161

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti di miglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e del rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene opportuno prevedere specifici meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, integrando con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

si rileva preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni e, in particolare, un'insufficiente attenzione alla chiarezza, con il ricorso non necessario né uniforme a sigle, espressioni tecnico-gergali e formule talora ellittiche. Per quanto riguarda le sigle, si segnalano il comma 4 dell'articolo 1, il comma 8 dell'articolo 3 e l'alinnea del comma 1 dell'articolo 6, dove sono riportate tra parentesi, rispettivamente, le sigle MCS, PDTA e DSM e CF, che non vengono poi mai utilizzate nel testo del decreto-legge; al comma 8 dell'articolo 3 ricorre anche la sigla ASL. In merito alle formule ellittiche, si evidenzia, al comma 1 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione «liste di attesa» senza ulteriore specificazione; benché si tratti chiaramente dell'oggetto principale del decreto-legge, per maggiore chiarezza e completezza della disposizione appare opportuna un'integrazione;

si rileva, inoltre, un utilizzo non corretto dei riferimenti sia a investimenti e sub-investimenti del PNRR sia a piani e programmi nazionali, che, menzionati in questo decreto-legge come in molti altri provvedimenti normativi, spesso non sono sufficientemente identificabili. Con riguardo al PNRR, la collocazione nelle missioni e nelle relative componenti del Piano stesso è spesso indicata in maniera incompleta e manca di uniformità nell'insieme dell'ordinamento, mentre i codici numerici degli investimenti sono di difficilissima, quando non impossibile, reperibilità. Quanto a piani e programmi, le

loro denominazioni ufficiali non sono quasi mai desumibili da atti normativi o amministrativi ed è necessario rifarsi, per un tentativo di riscontro, ai siti *internet* istituzionali dei singoli Ministeri, che tuttavia non forniscono sempre indicazioni univoche;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

al riguardo, si rileva l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, fa riferimento alle « aziende sanitarie locali e ospedaliere », mentre in tutte le altre occorrenze del decreto-legge (articolo 1, comma 6; articolo 3, comma 9 e, in una formulazione che non richiama le aziende ospedaliere, comma 10; articolo 4, comma 2) il riferimento è alle « aziende sanitarie e ospedaliere »; se ne deduce che sarebbe opportuno sopprimere la parola « locali » al comma 2 e, analogamente, all'articolo 3, comma 8, sostituire la sigla ASL, che peraltro non ricorre mai altrove nel decreto-legge, con « azienda sanitaria »;

l'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, « può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...] per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti » e « può acquisire [...] documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri »; stabilisce poi che « a conclusione degli accertamenti, gli esiti delle veri-

fiche svolte dall'Organismo » costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione di misure sanzionatorie e premiali, mentre il successivo comma 6 quantifica gli « oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3 ». Dall'insieme di queste disposizioni emerge un disallineamento tra il comma 3, che prevede la possibilità di accedere, e il comma 6, che parla di ispezioni; inoltre, il termine « accertamenti » è riferito sia all'acquisizione di documentazione e chiarimenti che al risultato degli accessi presso le strutture sanitarie. Per ovviare a possibili fraintendimenti, si ritiene opportuno allineare le formulazioni dei commi 3 e 6 e integrare il quarto periodo del comma 3;

all'articolo 2, comma 4, il sesto periodo introduce una disciplina transitoria che consente al Ministero della salute di fare ricorso a venti unità di personale in comando, distacco o fuori ruolo delle altre pubbliche amministrazioni « nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo », con un riferimento palesemente errato; il rinvio dovrebbe essere fatto piuttosto al quarto periodo, che prevede la facoltà per il medesimo Ministero della salute di reclutare venti unità di personale non dirigenziale per il funzionamento dell'Organismo istituito dal comma 1;

all'articolo 3, comma 4, è utilizzato il termine « *ticket* » come equivalente di uso comune per indicare la quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, formulazione poi utilizzata, sebbene in modo non del tutto corretto, al comma 7 del medesimo articolo;

l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, prevede che « l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa », in riferimento alla finalità di assicurare il rapporto corretto ed equilibrato tra attività istituzionale e libero-professionale. La formulazione è particolarmente ellittica, potendo ritenere che per « misure » si intendano sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni del primo periodo. Per una migliore e più chiara formulazione del secondo periodo, appare opportuno modificare il secondo periodo;

l'articolo 5, comma 1, reca una disciplina transitoria relativamente alla spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, che si applica « fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2 ». Tuttavia, il comma 2 reca la previsione di adozione di differenti decreti del Ministro della salute rispettivamente al primo e al secondo periodo; al primo periodo si prevede, infatti, l'adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, mentre al secondo periodo si prevede che i piani dei fabbisogni triennali di personale predisposti dalle regioni siano a loro volta approvati con appositi decreti del Ministro. Poiché si ritiene che i decreti fino alla cui adozione si applica la disciplina recata dal comma 1 siano quelli di cui al secondo periodo, è opportuno un intervento normativo in tal senso;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, invita il Governo a prevedere specifici meccanismi di monitoraggio e a integrare con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « le liste di attesa » sono inserite le seguenti: « delle prestazioni sanitarie ».

All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: « locali ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: « della ASL » con le seguenti: « dell'azienda sanitaria ».

All'articolo 2, comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: « può accedere » con le seguenti: « può effettuare ispezioni » e, al quarto periodo, sostituire le parole: « A conclusione degli accertamenti » con le seguenti: « A conclusione delle ispezioni e degli accertamenti ».

All'articolo 2, comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: « sesto periodo » con le seguenti: « quarto periodo ».

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: « del ticket, ove previsto » con le seguenti: « della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, ove prevista ».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « al costo » con le seguenti: « alla spesa da parte del cittadino ».

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « applicazione di misure » con le seguenti: « applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo periodo ».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « di cui al comma 2, » inserire le seguenti: « secondo periodo, ».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DDL 1162

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di avvalersi per le verifiche a campione sugli interventi per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione privata, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici mediante convenzioni non onerose; consente, inoltre, di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo;

al fine di valutare l'efficacia delle misure in questione rispetto agli obiettivi di prevenzione e contrasto delle condotte illecite correlate alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione del citato articolo 3;

con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, ritiene, altresì, opportuno che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, To-

scana e Marche, di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009, di definire misure urgenti di protezione civile, di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell’Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », di definire misure per l’impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7) e di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto,

il provvedimento, composto da undici articoli, oltre alla disposizione relativa all’entrata in vigore, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a sei distinte finalità;

sotto il profilo della formulazione tecnica dell’atto legislativo,

il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, nell’insieme in maniera corretta e appropriata e senza problemi di coordinamento tra il testo vigente e le modifiche introdotte. Tuttavia, l’articolo 8 novella il comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, già novellato in precedenza, con un intervento che introduceva una ripetizione della disposizione già recata dal comma medesimo nella sua formulazione originaria, al fine di estenderne l’applicazione ad anni successivi. Tale scelta è ulteriormente ripetuta nella novella apportata dall’articolo 8 del decreto-legge, con un effetto, nella ripetizione pedissequa delle formule, di difficile leggibilità del testo risultante dai ripetuti interventi novellatori;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nel titolo del decreto-legge e nella rubrica del capo I è utilizzata la parola « post-calamità », che, benché già presente nella legislazione, ha un tono eccessivamente « giornalistico », con il ricorso superfluo a una forma contratta che ben può essere sostituita dall’espressione « successiva alle calamità »;

l’articolo 1, comma 1, introduce nell’articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 i commi 6-*ter* e 6-*quater*. Il comma 6-*ter* stabilisce un limite di spesa entro il quale il Commissario straordinario di cui all’articolo 20-*ter* del suddetto decreto-legge n. 61 può concedere i contributi di cui al comma 6-*quater* e quest’ultimo definisce tali contributi e i limiti entro i quali il Commissario può concederli « assicurando il rispetto dei limiti di spesa », che non sono ulteriormente specificati. Tuttavia, dal combinato disposto dei due commi introdotti, è possibile de-

durre che tali limiti di spesa corrispondano a quello stabilito dal 6-ter; si ritiene, dunque, opportuna l'esplicitazione di tale riferimento al fine di evitare ambiguità sull'entità della spesa autorizzata;

l'articolo 6, comma 1, lettera a), novella il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023. Il testo che risulta dall'intervento di novellazione è il seguente: « e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie [...] ». Tale novella legislativa non è, tuttavia, correttamente coordinata col testo degli articoli 20-octies e 20-novies del decreto-legge n. 61, come risultante dalle modifiche apportate dall'insieme dell'articolo 6; il comma 3 dell'articolo 20-novies riguarda, infatti, le sole infrastrutture stradali, mentre relativamente a quelle ferroviarie è proprio il comma 3 dell'articolo 6 a inserire nel citato articolo 20-novies un apposito comma 3-bis. Ai fini di un migliore coordinamento dei testi, si rende, quindi, necessario un intervento sulla novella apportata dalla suddetta lettera a) del comma 1;

l'articolo 7 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione, come sarebbe necessario, nella rubrica;

l'articolo 10, comma 6, stabilisce che le spese relative al « trattamento economico accessorio di cui al presente articolo » debbano intendersi in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. L'articolo però non fa mai riferimento a un « trattamento economico accessorio », benché il comma 4 parli per i vigili del fuoco di « prestazioni di lavoro straordinario », e tuttavia si potrebbe supporre che tutto quanto previsto in termini di maggior impegno del personale dai commi da 1 a 4 possa implicare un trattamento economico accessorio, che sarebbe forse stato necessario prevedere esplicitamente nelle disposizioni. In assenza di un intervento in tal senso, si reputa comunque necessario un intervento sul testo del comma 6 nei termini che seguono;

l'articolo 10, comma 7, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo. La formulazione del comma tuttavia è piuttosto inconsueta e apparentemente non del tutto corretta. L'aliena reca infatti una quantificazione degli oneri complessivi in 25.266.279 euro, mentre la somma complessiva che emerge dall'insieme delle lettere, tenendo conto degli aumenti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è pari a 44.692.691 euro e la quantificazione di indebitamento netto e fabbisogno è irrualmente esplicitata nelle singole previsioni di copertura (lettere a), b) e c)). Una possibile riformulazione del comma che cerchi di rispettare meglio le consuete formule di copertura finanziaria potrebbe essere la seguente:

come già l'articolo 7, anche l'articolo 11 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione nella rubrica;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione dell'articolo 3;

ritiene, altresì, opportuno che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: « post-calamità » con le seguenti: « successiva alle calamità ».

Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: « post-calamità » con le seguenti: « successiva alle calamità ».

All'articolo 1, comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole: « dei limiti di spesa » con le seguenti: « del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter ».

All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola: « e » inserire le seguenti: « ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis » e dopo le parole: « di IVA, » inserire le seguenti: « per le infrastrutture ».

All'articolo 7, alla rubrica, sostituire le parole: « Uffici speciali » con le seguenti: « Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali ».

All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: « di cui al presente articolo » con le seguenti: « erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo ».

All'articolo 10, comma 7:

all'alinea, dopo le parole: « per l'anno 2024, » inserire le seguenti: « che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024, »;

alla lettera a), sopprimere le parole: « mediante corrispondente riduzione » e alle parole: « delle somme iscritte » premettere le seguenti: « mediante corrispondente riduzione »;

alla lettera b), sopprimere le parole: « mediante utilizzo » e alle parole: « delle risorse » premettere le seguenti: « mediante utilizzo ».

All'articolo 11, alla rubrica premettere le seguenti parole: « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla ».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DDL 1173

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo con la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, facendo riferimento, in particolare, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); mancano, invece, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Non appaiono, tuttavia, del tutto coerenti con le due finalità del provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 4, che provvede alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 per la partecipazione dello Stato italiano al « NATO Innovation Fund »;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è stato opportunamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al

fine di chiarire la natura transitoria della disposizione e coordinarla con l'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La formulazione della disposizione non appare, tuttavia, appropriata nella parte in cui si utilizza l'espressione « fino alla entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi »; sarebbe stato, al riguardo, più corretto l'inciso « fino all'acquisto di efficacia della determinazione dei distacchi e permessi »;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria**2^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 8^a Commissione, precisa preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS – *Network and Information Systems* – 2), recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148, alla luce dei principi e dei criteri introdotti dall'articolo 3 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023). Sottolinea inoltre che la predetta direttiva (UE) 2022/2555 risponde all'esigenza di rafforzare la resilienza e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.

Lo schema di decreto si compone di 6 Capi e 44 articoli ed è assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 8^a per l'espressione del parere da rendere entro il prossimo 27 luglio.

Il Capo I reca disposizioni generali per l'attuazione di un livello elevato di sicurezza cibernetica.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, confermando l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale Autorità nazionale competente NIS, Punto di contatto unico NIS e Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT Italia).

L'articolo 2 contiene le definizioni più ricorrenti nel testo del presente decreto.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di protezione degli interessi nazionali e commerciali, chiarendo che rimane impregiudicata la responsabilità dello Stato italiano di tutelare la propria sicurezza nazionale e il suo potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale e il mantenimento dell'ordine pubblico.

L'articolo 5 detta le regole in materia di giurisdizione e territorialità per l'applicazione del presente decreto, con particolare riferimento ai soggetti transfrontalieri.

L'articolo 6 individua i soggetti essenziali e importanti, in base ai requisiti dimensionali e alla tipologia di prodotti o servizi forniti.

L'articolo 7 disciplina le modalità di identificazione dei soggetti essenziali, importanti e che erogano servizi transfrontalieri, tramite registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Agenzia per la cibersicurezza nazionale.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di coordinamento con i poteri sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali, richiamando, in particolare, l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Capo II è dedicato al quadro nazionale di sicurezza cibernetica.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di strategia nazionale di cibersicurezza, aggiornando, sulla base delle disposizioni della direttiva NIS2, quanto già previsto dall'abrogando decreto legislativo n. 65 del 2018. Viene quindi confermato il vigente impianto che prevede la disciplina del sistema di *governance* della strategia affidata al decreto-legge n. 82 del 2021 e la definizione dei contenuti della strategia nella disciplina di recepimento della direttiva NIS (e, ora, pertanto, della direttiva NIS2).

Gli articoli 10 e 11 confermano, da un lato, l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale Autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico NIS e, dall'altro, i Ministeri, già competenti ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018, quali Autorità di settore per l'attuazione della direttiva NIS2. È infine previsto che le Autorità di settore, per taluni ambiti, si coordinino con le Regioni interessate, secondo modalità che verranno stabilite tramite un apposito accordo da definire, entro il 30

settembre 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 12 istituisce, in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, al fine di assicurare l'implementazione e l'attuazione del presente decreto.

L'articolo 13 delinea la composizione e il funzionamento del quadro nazionale di gestione delle crisi informatiche, individuando, come già anticipato, l'Agenzia per la cibersecurity nazionale, con funzioni di coordinatore, e il Ministero della difesa, quali autorità competenti alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala. Viene quindi prevista l'adozione – con uno o più dPCm – del Piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala, indicando anche i principali contenuti del piano stesso.

L'articolo 14 definisce le modalità di cooperazione a livello nazionale, integrando le previsioni della direttiva NIS2 con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 65 del 2018.

L'articolo 15 disciplina il Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT Italia), anche in questo caso integrando le previsioni della direttiva NIS2 con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 65 del 2018.

L'articolo 16 attribuisce allo CSIRT Italia il ruolo di coordinatore dei soggetti interessati e di intermediario tra la persona fisica o giuridica che segnala la vulnerabilità e il fabbricante o fornitore di servizi o prodotti TIC potenzialmente vulnerabili, su richiesta di una delle parti, prevedendo che sia adottata, da parte dell'Autorità nazionale competente NIS, una politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilità.

L'articolo 17 disciplina gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica che possono stipulare tra loro i soggetti essenziali, i soggetti importanti e i loro fornitori.

Il Capo III riguarda la cooperazione a livello dell'Unione europea e internazionale.

L'articolo 18 reca la disciplina dell'attività del Gruppo di cooperazione NIS, prevedendo che l'Autorità nazionale competente NIS partecipi alle attività del gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

I successivi articoli 19 e 20 regolano, rispettivamente, la partecipazione dell'Autorità nazionale di gestione delle crisi cibernetiche alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi cibernetiche (EU-CyCLONe) e la partecipazione del CSIRT Italia alla rete di CSIRT nazionali.

L'articolo 21 introduce la procedura di revisione tra pari, per questioni specifiche di natura transfrontaliera o intersettoriale.

L'articolo 22 individua, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, circa la conferma dell'Agenzia per la cibersecurity nazionale quale Autorità nazio-

nale competente e Punto di contatto unico NIS, nonché circa la designazione della medesima Agenzia e del Ministero della difesa, quali Autorità nazionali di gestione delle crisi cibernetiche.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), relatore per la 1^a Commissione, illustra i Capi IV, V e VI del provvedimento in esame.

Il Capo IV è dedicato agli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente.

All'articolo 23 sono disciplinati gli obblighi e le responsabilità degli organi di amministrazione e dei direttivi dei soggetti essenziali e importanti, mentre nei successivi articoli 24 e 25 sono individuati, rispettivamente, gli obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e quelli in materia di notifica di incidente.

L'articolo 26 introduce la possibilità di procedere alla trasmissione, su base volontaria, al CSIRT Italia di informazioni relative a incidenti, minacce informatiche e quasi incidenti, per i quali non vige l'obbligo di notifica.

L'articolo 27 consente all'Autorità nazionale competente NIS di imporre ai soggetti essenziali e importanti l'utilizzo di determinati prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), sviluppati dal soggetto essenziale o importante, ovvero acquistati da terze parti, purché siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.

L'articolo 28 attribuisce all'Autorità nazionale competente NIS la facoltà di promuovere l'uso di specifiche tecniche per favorire l'attuazione efficace e armonizzata delle misure di gestione dei rischi di sicurezza cibernetica, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia.

L'articolo 29 concerne la banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio.

L'articolo 30 disciplina un meccanismo di categorizzazione delle attività e dei servizi dei soggetti importanti ed essenziali, che si pone quale elemento fondante per implementare coerentemente il principio di proporzionalità nella declinazione degli obblighi previsti dalla direttiva NIS2.

L'articolo 31 stabilisce che l'Autorità nazionale competente NIS preveda obblighi in materia di gestione del rischio di sicurezza cibernetica e di notifica di incidente, proporzionati anche al grado di esposizione dei soggetti a rischi, alle dimensioni dei soggetti stessi e alla probabilità che si verifichino incidenti, tenendo altresì conto della loro gravità e del loro impatto sociale ed economico.

L'articolo 32 detta regole specifiche per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti essenziali e importanti che forniscono servizi, anche digitali, alle medesime.

L'articolo 33 prevede disposizioni di coordinamento della normativa NIS2 con la disciplina del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il Capo V riguarda le funzioni e le attività di monitoraggio, vigilanza ed esecuzione.

In particolare, all'articolo 34 sono disciplinati gli aspetti generali relativi alle attività di monitoraggio, analisi e supporto, di verifica e ispezione, nonché all'adozione di misure di esecuzione e all'irrogazione delle sanzioni, attribuendo all'Autorità nazionale competente NIS la supervisione sull'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva NIS2 e sui relativi effetti in materia di sicurezza dei sistemi informativi e di rete da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.

Gli articoli 35, 36, 37 e 38 prevedono, ulteriormente, che l'Autorità nazionale competente NIS garantisca un'attività di monitoraggio, analisi e supporto ai soggetti sulla base delle informazioni e delle eventuali rendicontazioni trasmesse; eserciti i poteri di verifica e ispettivi relativi agli obblighi cui sono sottoposti i soggetti essenziali ed importanti; adotti misure di esecuzione per una corretta implementazione della direttiva NIS2 e individui i criteri e le modalità di irrogazione delle sanzioni ai predetti soggetti.

L'articolo 39 disciplina le modalità di cooperazione e assistenza reciproca tra l'Autorità nazionale competente NIS e le Autorità competenti degli altri Stati membri in materia di supervisione.

Il Capo VI, infine, reca le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 40 detta disposizioni relative alla quasi totalità dei provvedimenti di attuazione del presente decreto, che dovranno essere adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, sentiti, o d'intesa con, a seconda del provvedimento, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, le Autorità di settore NIS interessate e le altre eventuali amministrazioni interessate, previo parere del Comitato interministeriale per la cibersicurezza. È altresì prevista l'adozione di determinazioni dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, da adottarsi su proposta delle Autorità di settore NIS interessate, e sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS.

L'articolo 41 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 65 del 2018 di recepimento della prima direttiva NIS e degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), prevedendo una fase transitoria fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto.

Il successivo articolo 42 regola la prima fase di applicazione del presente decreto legislativo.

L'articolo 43 introduce alcune modifiche di coordinamento alla disciplina nazionale in materia di sicurezza cibernetica.

Da ultimo, l'articolo 44 reca le disposizioni finanziarie necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo.

Segnala, infine, che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo con urgenza, stante l'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere della Conferenza unificata, che sarà trasmesso appena acquisito. Pertanto, le Commissioni dovranno attendere che il Governo trasmetta la documentazione mancante prima di esprimere il parere.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del provvedimento, volto ad accrescere la cibersicurezza nazionale unitamente al disegno di legge n. 1143 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cibersicurezza nazionale e di reati informatici), approvato in via definitiva la scorsa settimana dal Senato.

Data la complessità della materia, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, a cominciare dal direttore dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale e da rappresentanti del mondo imprenditoriale, anche al fine di evitare che il recepimento della normativa europea si traduca in eccessivo aggravio burocratico.

Il PRESIDENTE, considerato il programma dei lavori molto intenso delle Commissioni 1^a e 8^a per le materie di rispettiva competenza, e trattandosi tuttavia di una questione particolarmente urgente e rilevante, ritiene preferibile chiedere ai soggetti eventualmente indicati di inviare un contributo scritto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che, qualora dai documenti pervenuti risulti un'indicazione nettamente critica rispetto al provvedimento, bisognerebbe comunque riservarsi la possibilità di un'audizione in presenza.

Il PRESIDENTE conviene con le considerazioni del senatore Giorgis. Propone quindi di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 27 giugno, il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare i nominativi degli esperti e dei soggetti a cui inviare la richiesta di contributo scritto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (n. 160)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il senatore SISLER (*Fdl*), relatore per la 2^a Commissione, introduce il provvedimento in titolo, per gli aspetti di specifica competenza.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 19 articoli, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 21 febbraio 2024) per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze) sono chiamate ad esprimere il parere entro il 20 luglio 2024.

La direttiva (UE) 2022/2464 – che novella il regolamento (UE) 537/2014 sulla revisione legale dei conti di enti pubblici, e le direttive 2004/109/CE sulle informazioni degli emittenti valori mobiliari, 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti, e 2013/34/UE relativa ai bilanci delle im-

prese – si inquadra nell’ambito del *Green Deal* europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di *reporting* da parte delle stesse. Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia, vengono direttamente in rilievo sia le novelle al codice civile riguardanti le modifiche ai criteri dimensionali dei diversi tipi di impresa per la redazione dei bilanci (articolo 16), sia le sanzioni amministrative introdotte per la violazione delle nuove norme in materia di rendicontazione di sostenibilità.

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca le definizioni necessarie ad individuare l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione. Tali definizioni – come precisato nella relazione illustrativa – hanno valenza ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e non comportano l’introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti all’ambito definitorio del controllo societario diverse da quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile (Società controllate e collegate).

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione del decreto legislativo: gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice aventi quali soci le società costituite nelle forme indicate dall’Allegato I della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Rientrano nel campo di applicazione dello schema di decreto – indipendentemente dalla loro forma giuridica – anche le imprese di assicurazione e gli enti creditizi. È invece stabilita un’applicazione limitata delle disposizioni del decreto per quanto concerne Cassa depositi e prestiti S.p.A. (comma 5). Non rientrano invece nell’ambito di applicazione del decreto la Banca d’Italia (comma 2) in quanto non avente la forma giuridica prescritta, né le micro-imprese. Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i fondi di investimento alternativo (FIA) e gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

Gli articoli 3, 4 e 5 declinano le modalità di rendicontazione societaria di sostenibilità – rispettivamente – per le imprese di grandi dimensioni o le piccole e medie imprese quotate (art. 3), per le società madri (art. 4) e per le società figlie e le succursali di società madri *extra-europee* (art. 5).

In particolare l’articolo 3 individua le imprese tenute ad effettuare la rendicontazione individuale di sostenibilità nonché i contenuti e gli obiettivi della rendicontazione. La rendicontazione di sostenibilità riguarda la rendicontazione degli impatti delle attività dell’impresa sulle questioni di sostenibilità (definite dall’articolo 1 come fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di *governance*), e le interazioni esistenti tra quest’ultime e l’impresa. Le informazioni da riportare nella rendicontazione devono fornire un quadro del modello strategico e delle politiche dell’im-

presa che consideri tra l'altro impatti, rischi e opportunità connessi alle questioni di sostenibilità nonché le modalità con le quali l'impresa tiene conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto in merito. Deve altresì essere riportata una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e la strategia aziendale volta a garantire che l'attività sia compatibile con il dovere di diligenza e le finalità stabilite dall'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. In tal senso è richiesto alle imprese di definire temporalmente gli obiettivi da raggiungere, tenendo conto dei progressi effettivamente realizzati e se questi sono basati su evidenze scientifiche. Si prevede, inoltre, nella rendicontazione di sostenibilità il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, che devono essere informati e partecipare alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità.

Si prevede che la relazione sulla gestione sia resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, in formato elettronico di comunicazione e che la rendicontazione di sostenibilità debba essere marcata al suo interno come tale.

L'articolo 6, comma 1, chiarisce il regime di pubblicità per la rendicontazione di sostenibilità – individuale o consolidata – precisando che tale documentazione deve essere pubblicata con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile – seguendo pertanto il regime applicabile alla documentazione finanziaria – e sul sito internet della società. Il successivo comma 2 definisce il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità prodotta dalle società madri *extra-europee*, stabilendo le modalità e i termini degli adempimenti a carico delle società figlie e delle succursali. In caso di inadempimento delle prescrizioni in materia di pubblicità, il comma 3 precisa che sono applicabili le previsioni e le sanzioni prescritte dall'articolo 2630 del codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi), ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Al riguardo, appare opportuno chiarire se il richiamo all'articolo 2630 del codice civile sia riferito sia al primo che al secondo comma, ovvero se sia riferito solo al primo comma posto che il secondo si riferisce all'omesso deposito dei bilanci, prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione.

L'articolo 7 individua i casi nei quali le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate sono esonerate dagli obblighi di rendicontazione individuale di sostenibilità, nonché i casi nei quali le società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono esonerate dagli obblighi di rendicontazione consolidata di sostenibilità. Nello specifico viene indicato che l'esonero interviene qualora le informazioni relative sono già riportate in altre rendicontazioni, individuali o consolidate, pubblicate dalle società madri ovvero dalle società madri europee o extraeuropee.

L'articolo 8 dispone che la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto sia prodotta da un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, che può essere anche il medesimo revisore incaricato della revisione legale del bilancio, e che deve a ciò specificamente essere incaricato.

L'articolo 9 introduce numerose e specifiche modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che dà attuazione alla direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. In particolare, le novelle sono dirette a coordinare il quadro normativo nazionale in relazione all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità introducendo la specifica figura del revisore della sostenibilità, ovvero il revisore legale iscritto al Registro ed in possesso di specifici requisiti professionali. Sono altresì introdotte modifiche dirette a disciplinare direttamente le competenze, le funzioni, i poteri di vigilanza e sanzionatori del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della CONSOB con riferimento all'attività di attestazione dei revisori di sostenibilità. In particolare la lettera ee) inserisce il nuovo articolo 26-*quater* in materia di provvedimenti sanzionatori della CONSOB qualora siano accertate specifiche violazioni inerenti all'attività di attestazione.

Interviene quindi il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 6^a Commissione, che riferisce per gli aspetti fiscali del provvedimento. Continuando la sintetica descrizione del contenuto degli articoli, l'articolo 10 disciplina la responsabilità degli amministratori in materia di redazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 11 disciplina forme di coordinamento tra la Consob e le altre Autorità, finalizzate alla semplificazione dell'esercizio delle rispettive funzioni nel contesto della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 12, al fine di recepire le modifiche apportate dalla direttiva UE n. 2022/2464 all'articolo 4 della direttiva UE n. 2004/109, reca disposizioni modificative di talune previsioni del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In particolare, oltre alle norme modificate per esigenze di coordinamento, sono oggetto di modifica le disposizioni dell'articolo 118-*bis*, comma 1 in materia di controllo sulle informazioni fornite al pubblico, introducendo nel suo ambito applicativo anche la rendicontazione di sostenibilità, l'articolo 123-*bis*, comma 2, riguardante la sezione « Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari » prevedendo che le informazioni di cui all'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *d-bis*) possono non essere indicate nella relazione sul governo societario qualora siano già riportate nella rendicontazione di sostenibilità, purché

nella predetta relazione vi sia un rinvio alla rendicontazione medesima; l'articolo 154-*bis* disciplinante il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari introducendo il riferimento all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, inclusa nella relazione sulla gestione; l'articolo 154-*ter* in materia di relazioni finanziarie stabilendo che gli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati aventi l'Italia come Stato d'origine e che non siano microimprese debbano includere la rendicontazione di sostenibilità in una apposita sezione della relazione sulla gestione, contenuta, a sua volta, nella relazione finanziaria annuale, assegnando alla Consob le funzioni e i poteri di vigilanza sulle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate dai suddetti soggetti.

L'articolo 13 reca gli interventi necessari per il coordinamento del decreto legislativo, 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) con quanto previsto dall'articolo 15 del decreto in esame in materia di informazioni sulle risorse immateriali essenziali. A questo scopo vengono modificati gli articoli 94 e 100 del citato Codice delle assicurazioni private.

L'articolo 14 reca le modifiche necessarie ai fini del coordinamento del decreto legislativo, 18 agosto 2015, n. 136 con quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto in materia di informazioni sulle risorse immateriali essenziali. In particolare la disposizione in esame modifica l'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2015, n. 136 in materia di informativa non finanziaria nell'ambito del contenuto della relazione sulla gestione che deve essere effettuata dagli intermediari IRFS.

L'articolo 15 disciplina le informazioni sulle risorse immateriali essenziali da includere nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice civile. Nello specifico, si pone a carico delle imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro-imprese, l'obbligo di inserire le informazioni sulle risorse immateriali essenziali nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice civile, evidenziando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa.

L'articolo 16 reca disposizioni volte all'attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 con cui la Commissione provvede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2013/34, periodicamente, all'adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell'attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, quali consentono di attribuire alle stesse la qualifica di « micro », « piccola », « media » o « grande ». L'articolo medesimo reca, altresì, le modifiche necessarie al coordinamento del decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127 con l'articolo 15 del decreto in esame relativo alle informazioni sulle risorse materiali essenziali.

L'articolo 17 disciplina il regime concernente l'entrata in vigore del presente decreto, prevedendo che le disposizioni entrino in vigore prima per le imprese più strutturate e di maggiori dimensioni e in un momento successivo per le imprese di minori dimensioni. Si provvede inoltre ad

abrogare il decreto legislativo, 30 dicembre 2016, n. 254, riguardante la disciplina della dichiarazione di carattere non finanziario e implementativo della direttiva UE n. 2014/95.

L'articolo 18 contiene diverse disposizioni transitorie e di coordinamento volte alla corretta attuazione del nuovo regime.

L'articolo 19 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

226^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(729) Erika STEFANI. – Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto degli emendamenti approvati ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel condividere la *ratio* del provvedimento, sottolinea che il Movimento 5 Stelle sta lavorando in sede emendativa, nella Commissione di merito, per migliorare il testo, contemplando le esigenze dei difensori e la necessità di evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sul decreto-legge in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 giugno.

Il senatore CATALDI (*M5S*) critica il ricorso alla decretazione d'urgenza anche laddove i problemi, come quello delle liste d'attesa nella sanità, sono ben noti e risalenti nel tempo. A suo avviso, per alcuni provvedimenti si potrebbe stabilire fin da subito un canale prioritario o tempi di esame più ristretti, senza necessariamente dover attendere una modifica costituzionale per l'introduzione dei cosiddetti provvedimenti a data certa. Segnala che tale criticità è stata rilevata anche dal Comitato per la legislazione, nel parere reso questa mattina.

Auspica quindi un percorso legislativo basato su tre livelli: la decretazione d'urgenza, i disegni di legge con voti a data certa, i disegni di legge ordinari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritiene che l'unica soluzione per ridurre i tempi di attesa nella sanità sia quella di stanziare risorse sufficienti per aumentare la dotazione di personale.

Dichiara, infine, il proprio voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica un confronto con la maggioranza, ritenendo di poter offrire un contributo costruttivo alla definizione del testo. A suo avviso, per accelerare le attività di ricostruzione dopo gli eventi alluvionali citati nel provvedimento, come anche dopo quelli sismici, occorre prevedere un codice unico, tenendo conto delle esperienze

maturate dai tecnici sul territorio e delle prospettive economiche e urbanistiche dei centri abitati coinvolti.

Altresì, non si può disgiungere l'attività di ricostruzione dalla definizione di una visione chiara delle prospettive economiche future dei territori colpiti, in modo da fornire speranza soprattutto alle giovani generazioni.

Annuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il PRESIDENTE invita il senatore Cataldi a seguire i lavori del disegno di legge in titolo nella Commissione competente per l'esame in sede referente, in modo da contribuire fattivamente, attraverso specifiche proposte di modifica, al miglioramento del testo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, trattandosi di un provvedimento di grande rilevanza, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere, tenuto anche conto dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 giugno, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

– i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

rilevato, altresì, che:

– rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1^a Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1173

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;

– in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;

– il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;

– i presupposti straordinari di necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

ritenuto, altresì, che:

– per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « difesa e forze armate », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che – per quanto attiene agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund* – alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;

– gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;

– il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento;

considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di interesse della 1^a Commissione le seguenti disposizioni:

– l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;

– l'articolo 2, che reca le definizioni di « sistema di intelligenza artificiale », di « dato » e di « modelli di intelligenza artificiale »;

– l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;

l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

– l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;

– l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;

– l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;

– l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;

– l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;

– l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

– l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di « modelli di intelligenza artificiale » ivi contenuta con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);

– in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è già stato illustrato dal relatore.

Il relatore, senatore BERRINO (*FdI*), ribadendo la delicatezza del tema della tutela dei minori nella comunicazione digitale, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), ricordando che all'esame della Commissione di merito c'è anche un provvedimento di analogo tenore presentato dal suo Gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(729) Erika STEFANI. – *Norme in tema di legittimo impedimento del difensore*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri gli emendamenti sono stati illustrati dai presentatori e che il rappresentante del Governo e il relatore hanno espresso i rispettivi pareri.

Interviene quindi il sottosegretario OSTELLARI che, in relazione alle obiezioni sollevate nella seduta di ieri dalla senatrice Lopreiato, fa presente che, ad un approfondimento effettuato, i contenuti dell'emendamento 1.3 sono condivisibili, a condizione che essi possano essere traspolti nell'emendamento 2.2 del senatore Bazoli in quanto i temi richiamati trovano una migliore collocazione nell'articolo 2 del provvedimento. Propone pertanto una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.2. Se accolta la nuova formulazione il parere è favorevole.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), avanzata dal rappresentante del Governo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritira conseguentemente l'emendamento 1.3 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 2.2 (testo 2).

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Bazoli se accoglie la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.4 proposta dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 1.4 (pubblicata in allegato al resoconto).

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritira conseguentemente l'emendamento 1.1 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 (testo 2).

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2 che propone una migliore formulazione dell'istituto del legittimo impedimento nel processo civile, volta a tenere conto del fatto che la valutazione del giudice sulla rimessione in termini è una valutazione *ex post* e non *ex ante* – come sembrerebbe dalla formulazione originaria del testo – e che si collega direttamente a

quanto previsto dal primo comma dell'articolo 153 del Codice di procedura civile.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) e, successivamente, respinge gli emendamenti 1.5 e 2.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.3 e 2.4.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 3.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) che sottolinea come la proposta sia finalizzata a restringere la formulazione del testo, troppo ampia in riferimento alla necessità del difensore di assistere familiari. Circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istituto risulta particolarmente importante nel processo penale.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a una ulteriore riflessione sulla contrarietà espressa da entrambi sull'emendamento testé ricordato dal senatore Bazoli in quanto, effettivamente, circoscrivere la norma può rivelarsi utile nella sua applicazione.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), fa presente che la questione è stata approfondita con il Governo. Il parere sull'emendamento 3.1 rimane tuttavia contrario in quanto la formulazione proposta è troppo rigida e peraltro meno necessaria perché nel processo penale il legittimo impedimento del difensore sospende i termini di prescrizione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ribadisce la necessità di riconsiderare le questioni sottese all'emendamento 3.1 che sono peraltro analoghe a quelle dell'emendamento 3.2 a sua firma.

Il sottosegretario OSTELLARI, richiamando l'intervento del senatore Rastrelli, fa presente che la questione è stata attentamente considerata e che il parere rimane contrario su entrambe le proposte.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4 che è finalizzato ad alleggerire gli

oneri del difensore relativi alle modalità di comunicazione del legittimo impedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 è respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.5.

La Commissione respinge con successiva votazione l'emendamento 3.6.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara infine di ritirare gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, sui quali il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario, per trasformarli in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter del Regolamento, gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 2.2 (testo 2) saranno trasmessi per il prescritto parere alla Commissione Affari Costituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 12 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1136**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, valuti la Commissione di merito di specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3;

in relazione all'articolo 5, si segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro, pertanto, la Commissione di merito dovrebbe fare riferimento agli organismi attualmente competenti;

in relazione al medesimo articolo, valuti, poi, la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico anche al giudice tutelare, oltre che al Tribunale per i minorenni;

in relazione all'articolo 5, comma 4, la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 729

Art. 1.

1.4 (testo 2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, ».

1.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ».

Art. 2.

2.2 (testo 2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza » e, dopo le parole: « comprovate da idonea certificazione prodotta, » inserire le seguenti: « o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata ».

2.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sul provvedimento in titolo, per rispondere alla richiesta di approfondimento, avanzata nella precedente seduta dal senatore Lorefice, di valutare la corrispondenza con i principi e criteri specifici di delega stabiliti nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), approvata in sede referente da questa Commissione.

Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo prevede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo all'obiettivo del sistema *Emissions Trading System* (ETS) di riduzione delle emissioni, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore ma-

rittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché provvede a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.

I criteri di delega sono contenuti nell'articolo 12 della legge di delegazione, dalla lettera *a*) alla lettera *g*). In particolare, la lettera *a*) prevede di: « rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità ».

Al riguardo, l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto n. 47 del 2020, per adeguare le competenze del Comitato ETS ed estenderle al settore marittimo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956, in materia di meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM, e alle disposizioni per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA relativo al trasporto aereo internazionale.

La lettera *b*) prevede di: « istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione "ETS II", in ragione dell'autonomia tecnica e normativa, nonché della specificità di tale ambito ».

Al riguardo, l'articolo 3, comma 2, introduce l'articolo *4-bis*, che istituisce e disciplina la nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dal vigente sistema ETS.

La lettera *c*) prevede di: « ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ».

Al riguardo, lo stesso nuovo articolo *4-bis* prevede che, per assicurare l'efficienza nelle interlocuzioni con i soggetti regolamentati e nella gestione delle pratiche amministrative, il Comitato ETS 2 si avvale del nuovo Portale ETS 2, collegato al Portale ETS.

La lettera *d*) prevede di: « rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati ».

Al riguardo, l'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto, modifica l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, per estendere il sistema sanzionatorio anche ai nuovi settori inclusi, in particolare quello marittimo.

La lettera *e*) prevede di: « assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ».

Al riguardo, lo stesso articolo 6, comma 7, stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-*bis*, 12-*bis*, nonché da quelle di cui al comma 22-*bis*, in quanto di nuova istituzione sono assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema ETS.

La lettera *f*) prevede di: « assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ».

Al riguardo, l'articolo 5, comma 7, dello schema di decreto inserisce, all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47, del 2020, il nuovo comma 9, che destina il 50 per cento degli *extra* proventi derivanti dall'applicazione del citato articolo della direttiva, ove assegnati all'Italia, a finalità dedicate alla decarbonizzazione del settore marittimo, qualora l'Italia rientrasse nei criteri ivi evidenziati.

Infine, la lettera *g*) prevede di: « abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione ».

Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto abroga l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7-*bis*. Per lo stesso motivo, il comma 9 dell'articolo 4 abroga il comma 1 dell'articolo 9 del decreto n. 47, relativo alle modalità di assegnazione, ora disciplinate dal nuovo articolo 7-*bis*.

Inoltre, l'articolo 5, comma 15, modifica l'articolo 33 del decreto n. 47, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornando il testo alla prassi e abrogando le disposizioni non attinenti e superflue, e l'articolo 8, comma 5, modifica l'articolo 47 del decreto n. 47, per aggiornare e allineare le disposizioni transitorie e abrogative alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE.

Infine, l'articolo 13 prevede ulteriori abrogazioni e disposizioni transitorie, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, in cui si ricorda, tra l'altro, che, poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77, che potranno essere archiviate con l'adozione dello schema di decreto legislativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime apprezzamento al Relatore per la nota integrativa ed espone la posizione favorevole del suo Gruppo nei confronti di una normativa che darà slancio alla lotta contro i cambiamenti climatici, affrontando anche i settori cosiddetti *hard-to-abate*, in cui tutti gli Stati membri dovranno contribuire con uno sforzo maggiore.

Auspica, poi, che in seguito all'adozione del decreto legislativo si possa svolgere un ruolo di monitoraggio in relazione alla chiusura delle procedure di infrazione e per assicurare l'effettiva applicazione della normativa. A tale riguardo, ritiene sempre importante procedere con audizioni dei soggetti che dovranno poi concretamente applicare la normativa.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) evidenzia come il sistema ETS, al pari di altre normative a tutela dell'ambiente, persegue un obiettivo condiviso. Rileva, tuttavia, come tali politiche non siano mai a saldo zero, posto che in ultima analisi saranno sempre i cittadini dell'Unione a pagarne il costo, come dimostra anche il recente aumento dei biglietti aerei, che si configura come una sorta di tassa occulta.

Se poi si pone attenzione al fatto che non tutti gli Stati a livello globale si fanno carico della lotta ai cambiamenti climatici, risulta evidente come gli effetti di mitigazione del clima rimarranno insignificanti, mentre aumenteranno i costi a carico degli Stati europei.

Né può valere a giustificare tale normativa il fatto che i proventi finanziari derivanti dalla vendita delle quote di emissione ETS saranno una delle nuove fonti di risorse proprie dell'Unione o che ci siano stati finanziamenti europei agli Stati membri mediante debito comune, come il *Next Generation EU*, che dovranno comunque essere ripagati.

Con queste precisazioni, preannuncia comunque il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, di modifica della direttiva 2013/34/UE (cosiddetta direttiva contabile) in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato superiore a 750 milioni di euro.

Ricorda che la direttiva del 2021 ha introdotto il nuovo adempimento di comunicazione pubblica Paese per Paese (CBCR – *Country-by-country reporting*) delle informazioni relative all'imposta sul reddito e delle correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali.

La normativa si inserisce in modo complementare rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali, attuata nell'ordinamento europeo con la direttiva DAC 4 (direttiva (UE) 2016/881), la quale prescrive un'analogha comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività.

Ritiene quindi che la disciplina CBCR rappresenti un importante strumento per aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi multinazionali.

Ricorda, infine che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 22 giugno 2023 e che, conseguentemente, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2023/150, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione del decreto legislativo. Propone quindi di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)
(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni favorevoli – pubblicato in allegato al resoconto – sull'Atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Ricorda che tale estensione comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, sulle sostanze chimiche (REACH), assicurando un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione, a fronte dei dati scientifici, che evidenziano come le sostanze tossiche per la riproduzione umana possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.

La Relatrice valuta che lo schema di decreto risponda ai principi e criteri specifici di delega dettati dall'articolo 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che prevedono di stabilire obblighi specifici in capo al datore di lavoro, in materia di formazione e informazione, sentita anche la comunità scientifica in materia (consultata attraverso un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL), e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Ricorda, infine, che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/162, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo. Propone pertanto di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede il rinvio del voto sullo schema di osservazioni, poiché i lavori in Commissione di merito sono ancora nelle fasi iniziali e non risulta ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, che dovrebbe riunirsi su questo provvedimento nella giornata di domani. Evidenzia inoltre che, da alcuni approfondimenti svolti, vi sarebbero alcuni rilievi tecnici da approfondire.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di rinvio del voto, per poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) precisa che il provvedimento è stato effettivamente incardinato dalla Commissione di merito nella seduta di ieri ed è previsto il seguito dell'esame nella seduta odierna.

Prende atto, inoltre, del fatto che manca il parere della Conferenza Stato-regioni, ma ritiene comunque che, per quanto di competenza di questa Commissione, il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Si dichiara tuttavia disponibile a rinviare il voto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta *Secondary Market Directive* o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.

Ricorda che la SMD – con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (*Credit Consumer Directive*) e 2014/17/UE (*Mortgage Consumer Directive*) – è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, favorendo l'ingresso di nuovi operatori e aumentando al contempo i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.

Riguardo alla rispondenza dello schema di decreto legislativo con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), il Relatore evidenzia che solo per due criteri il Governo ha ritenuto di discostarsi.

Il primo è quello di cui alla lettera *b*) del citato articolo 7, che indica di modificare anche il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di antiriciclaggio, in ragione dei paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per il recepimento del pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (cosiddetto *AML package*).

Il secondo riguarda la lettera *l*), che lo schema recepisce solo per la parte relativa agli obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva, mentre le modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, il Governo ha reputato più opportuno procedere con altro strumento normativo.

Per quanto riguarda le disposizioni di natura tecnica o applicativa, necessarie a dare piena attuazione alle norme primarie dello schema di

decreto, come in casi analoghi, si rinvia all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Banca d'Italia.

Infine, il Relatore ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo. Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene opportuno approfondire la definizione di « crediti in sofferenza », peraltro demandata alle disposizioni attuative che saranno adottate dalla Banca d'Italia, ma preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 22)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comportano una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio.

Propone, in particolare, di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e di evidenziare, nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, alcuni aspetti importanti che potrebbero essere declinati meglio nell'ambito della proposta di regolamento.

Si tratta di aspetti relativi al ruolo degli intermediari, venditori indipendenti di biglietti di trasporto, che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici.

Al riguardo, la Relatrice rileva che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli stru-

menti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

Inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il « supporto durevole », distinto dal « supporto elettronico », tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utilmente da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole.

Dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario.

All'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo, e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari.

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte dalla proposta COM(2023) 753.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) interviene in merito alle definizioni di supporto durevole e di supporto elettronico, ritenendo opportuno specificare che il supporto elettronico debba essere sicuro dal punto di vista della trasmissione al destinatario, del rispetto della *privacy* e della fruibilità dei contenuti, ivi inclusa la possibilità di assicurare la tracciabilità del contenuto.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) richiama l'osservazione relativa al paragrafo 7 dell'articolo 5, nella quale si ritiene opportuno che siano meglio definiti i termini di « supporto durevole » e di « supporto elettronico », ma accoglie il suggerimento di integrarla con un riferimento alla sicurezza della trasmissione elettronica e alla tracciabilità dei contenuti.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) aggiunge che all'articolo 5, paragrafo 7, della proposta di regolamento si specifica che, nei casi in cui le informazioni sono fornite mediante mezzi di comunicazione elettronici, i vettori e gli intermediari provvedono affinché il passeggero possa conservare tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, su un supporto durevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di risoluzione, come integrato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo al sistema ETS (*emission trading system*) per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e altri settori, nonché a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM;

ricordato che l'obiettivo delle modifiche al sistema ETS è quello di portare la riduzione delle emissioni dei settori interessati, dall'attuale 43 per cento al 62 per cento, entro il 2030 rispetto al 2005;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), e del successivo articolo 12 che indica i principi e criteri direttivi per il recepimento delle due direttive citate, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge di delegazione, che reca una delega di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei;

valutata la corrispondenza tra le disposizioni dello schema di decreto legislativo e i principi e criteri specifici di delega di cui al citato articolo 12 della legge di delegazione;

considerato che, poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77, che potranno essere archiviate con l'adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, di modifica della direttiva 2013/34/UE (cosiddetta direttiva contabile) in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato superiore a 750 milioni di euro;

considerato che la direttiva del 2021/2101 ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica Paese per Paese (CBCR – *Country-by-country Reporting*) delle informazioni relative all'imposta sul reddito e delle correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali;

rilevato che la normativa è complementare rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali (progetto BEPS – *Base Erosion and Profit Shifting*), attuata nell'ordinamento europeo con la direttiva DAC 4 (direttiva (UE) 2016/881), la quale prescrive un'analoga comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività;

valutato che la disciplina CBCR rappresenta un importante strumento per aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi multinazionali;

considerato che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 22 giugno 2023, e che conseguentemente è stata quindi aperta la procedura di infrazione n. 2023/150, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, che potrà essere archiviata con la rapida adozione del decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

considerato che tale estensione comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, sulle sostanze chimiche (REACH), assicurando un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione, a fronte dei dati scientifici, che evidenziano come le sostanze tossiche per la riproduzione umana possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca modifiche al Testo unico sulla sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 8 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

valutato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo risponde ai predetti criteri di delega, che prevedono di stabilire obblighi specifici in capo al datore di lavoro, in materia di formazione e informazione, sentita anche la comunità scientifica in materia (consultata attraverso un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL), e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/162, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta « *Secondary Market Directive* » o « SMD »), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 7 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che la SMD – con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (*Credit Consumer Directive*) e 2014/17/UE (*Mortgage Consumer Directive*) – è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, favorendo l'ingresso di nuovi *player* attraverso l'apertura dei mercati nazionali e aumentando al contempo i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti;

valutato che:

– lo schema di decreto legislativo rispetta i criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della legge n. 15 del 2024, salvo quello di cui alla lettera *b*) che indica di modificare anche il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di antiriciclaggio, a motivo dei paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per il recepimento del pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (cosiddetto *AML package*);

– con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *l*), lo schema attua solo le disposizioni in materia di obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva, mentre le modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, si è reputato più opportuno procedere con altro strumento normativo;

– per le disposizioni di natura tecnica o applicativa, necessarie a dare piena attuazione alle norme primarie, lo schema di decreto legi-

slativo, come in casi analoghi, rinvia all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Banca d'Italia;

valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è coerente con i principi e criteri di delega fissati dalla legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2021/2167 in attuazione;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2023) 752 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-
bis*, n. 22) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 752), finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comporta una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

ritenuto che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica comune dei trasporti, e nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, relativo alla navigazione marittima e aerea;

ritenuto che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché in assenza di un'armonizzazione europea delle regole a protezione dei passeggeri durante i viaggi multimodali, gli operatori opererebbero in regimi diversi a seconda del Paese e i passeggeri sarebbero soggetti a molteplici regole applicabili, con difficoltà a conoscere e far valere i propri diritti;

ritenuto che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta di regolamento si limita a prevedere le disposizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa;

ritiene, tuttavia, importante richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti che meritano di essere valutati nell'ambito dell'*iter* legislativo europeo:

in relazione ai venditori indipendenti di biglietti (gli intermediari), che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, soprattutto grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici, si rileva

che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

Inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative, dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il « supporto durevole », distinto dal « supporto elettronico », tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utilmente da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole. Inoltre, la definizione di « supporto elettronico » dovrebbe anche prevedere criteri obbligatori di sicurezza della trasmissione elettronica e di tracciabilità dei contenuti.

Dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario.

All'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari.

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte della proposta COM(2023) 753.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in materia di contributi per i beni mobili, con riguardo ai profili di copertura, posto che il comma 1 prevede una spesa massima di 210 milioni di euro, che andrebbero chiarite le ulteriori destinazioni della somma di 560 milioni di euro, disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, che il comma 2 fa confluire per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.

Per quanto concerne il meccanismo di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 132 del 2023, richiamato dal suddetto comma 2, ricorda che esso ha previsto che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei crediti di imposta alle imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas 2023, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non

utilizzate per le predette finalità dovrebbero essere destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese. Andrebbe, quindi, chiarito se le eccedenze sulla contabilità speciale utilizzata siano da ricondursi specificamente a tali crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas e le ragioni per cui il trasferimento di risorse non è avvenuto nell'anno 2023, come previsto dalla disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 2, in materia di contributi alla delocalizzazione e individuazione di aree alternative, rileva che, laddove viene posta a carico del comune la demolizione degli immobili danneggiati, qualora le risorse disponibili sulla contabilità speciale non fossero sufficienti, si determinerebbe un onere per la finanza pubblica. Pertanto, andrebbe garantito che già nella fase di accettazione delle domande di delocalizzazione si tenga preventivamente conto dei susseguenti oneri di demolizione a carico del comune e si verifichi la capienza delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale.

In riferimento all'articolo 4, atteso che il comma 1 proroga il termine della gestione commissariale relativa agli eventi alluvionali del maggio 2023 al 31 dicembre 2024, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento sui criteri e sui parametri per la quantificazione delle spese relative alla manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, nonché in merito agli eventuali diversi fabbisogni di funzionamento (quali ad esempio spese per canoni di locazione, per consumi e per le spese di missione) di cui la relazione tecnica non riferisce.

Relativamente all'articolo 5, tenuto conto che i compensi in favore dei soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione sono posti a carico del quadro economico dell'intervento entro determinati limiti percentuali, andrebbe assicurato che tali percentuali siano compatibili con le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito di ciascun quadro economico degli interventi interessati.

In relazione all'articolo 6, in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie, andrebbe chiarita la titolarità degli oneri, da prevedere in sede di convenzione tra il Commissario straordinario e la società RFI S.p.A., di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI nonché la loro natura a carattere permanente e se questi siano stati considerati nelle risorse attualmente disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

In ordine al comma 2 e alla previsione che ANAS provveda anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, al fine di poter valutare la congruità delle risorse assegnate al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa il complesso degli interventi da eseguire.

Con riferimento all'articolo 10, commi da 1 a 3, andrebbe fornita conferma in merito alla coerenza dei parametri indicati nella relazione

tecnica in esame rispetto a quelli a suo tempo impiegati in relazione al G7 di Taormina svoltosi nel 2017.

Riguardo agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 5, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti correlati alle misure di spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

In merito alle coperture di cui al comma 7, lettera *a*), lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2017 era destinato all'attuazione della delega per il riordino delle carriere di forze di polizia e militari. Ciò premesso, andrebbe confermato che vi siano ancora risorse destinate al settore difesa-sicurezza non utilizzate e che le rimanenti risorse siano adeguate al fine di fronteggiare i fabbisogni di spesa previsti dalla normativa vigente.

In relazione alla lettera *d*), laddove si dispone la copertura per 597.856 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che presenta le necessarie disponibilità, andrebbero fornite assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa previste per il 2024 dalla normativa vigente nonché chiarimenti sull'utilizzo di tale fonte di copertura anche ai fini del saldo netto da finanziarie, considerate le caratteristiche intrinseche del fondo richiamato, che ha disponibilità solo di cassa e non di competenza.

Nel complesso, occorre valutare l'esigenza di riformulare la copertura finanziaria di cui al comma 7, identificando gli oneri relativi a ciascuna previsione di spesa e le relative coperture finanziarie distintamente per saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, come previsto espressamente dalle norme di contabilità pubblica per evidenti ragioni di trasparenza.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 154.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1^a seduta pomeridiana di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita gli elementi di chiarimento richiesti.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) introduce il provvedimento, che è volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta « Secondary Market Directive » o « SMD »), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, esercitando la delega di cui all'articolo 7 della legge n. 15 del 2021 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il recepimento della direttiva all'interno degli Stati era fissato al 29 dicembre 2023. Per il mancato recepimento della direttiva stessa è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2024/0074. Inoltre, il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia. La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando *standard* uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.

In particolare, la direttiva (UE) 2021/2167 stabilisce un quadro e requisiti comuni per: i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti (Titolo II); gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione (Titolo III).

In estrema sintesi, la direttiva prevede (articolo 4) che i gestori di crediti debbano ottenere un'autorizzazione dallo Stato membro di origine (concessa dall'Autorità designata dal suddetto Stato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3) in conformità ai requisiti stabiliti dalle disposizioni di recepimento. Nondimeno, la direttiva richiede (articolo 5) che i soggetti interessati dimostrino di godere di una reputazione sufficientemente buona e che l'organo di direzione o di amministrazione possieda esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile. Inoltre, dovranno essere richiesti specifici requisiti in relazione alla solidità del governo societario e alle misure di controllo interno, garantendo altresì il rispetto delle norme in materia di tutela e di leale e diligente trattamento dei debitori. Il gestore dovrà inoltre garantire la registrazione e il trattamento dei reclami e dimostrare di poter mettere in atto adeguate procedure per il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo. Infine, il richiedente è soggetto a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico. L'articolo 6 della direttiva pone in capo agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti quando il richiedente è autorizzato a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti. Sono quindi dettate disposizioni inerenti alla concessione e alla revoca dell'autorizzazione. Si prevede (articolo 9) che lo Stato membro istituisca un elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati, aggiornato periodicamente e pubblicamente accessibile online sul sito dell'autorità competente. L'elenco o registro dovrà comunque essere immediatamente aggiornato in caso di revoca di un'autorizzazione precedentemente concessa. Specifiche disposizioni sono inoltre dettate in merito ai rapporti con i debitori e al rapporto contrattuale tra gestore e acquirente del credito. L'articolo 12 detta specifiche condizioni per l'esternalizzazione delle attività di gestione del credito, stabilendo, in ogni caso, che il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento. Gli articoli 13 e 14 dispongono in ordine alle attività transfrontaliere.

Per quanto concerne gli acquirenti, la direttiva pone in capo agli Stati membri di assicurare al potenziale acquirente di valutare la possibilità di acquisto, prevedendo che l'ente creditizio fornisca, al medesimo acquirente, le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali. Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi, su base almeno semestrale, in capo agli

enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso (articolo 15). L'articolo 16 prevede che l'Autorità bancaria europea (ABE) elabori progetti di norme tecniche per i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni. Sono quindi stabiliti gli obblighi posti in capo agli acquirenti di crediti (articoli 17 e seguenti). Il Titolo IV è dedicato agli strumenti di vigilanza (articoli 21 e 22) e al regime sanzionatorio (articolo 23). Il Titolo V reca misure di salvaguardia e obblighi di collaborazione (articoli dal 24 al 26). Il Titolo VI della direttiva modifica le direttive 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD) e 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD), mentre il Titolo VII reca le disposizioni finali. Per quanto riguarda i termini, il presente schema di decreto è stato assegnato alla 6^a Commissione permanente in sede consultiva il 10 giugno 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 luglio 2024.

Relativamente al contenuto, l'articolo 1 dello schema di decreto in esame introduce un nuovo Capo II nel Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, viene eliminata la riserva di attività per l'acquisto di crediti in sofferenza e viene introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza mediante l'istituzione di una nuova figura di intermediario prevista dalla SMD, denominata « gestore di crediti in sofferenza », autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia. Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al titolo VIII. Viene, inoltre, modificato l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale, affinché tra gli « enti soggetti a regime intermedio » (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB. Lo schema reca le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva, rinviando, come in casi analoghi, alla Banca d'Italia l'adozione, con propri provvedimenti, delle disposizioni attuative di quanto previsto dalla norma primaria con riferimento agli aspetti di natura tecnica o applicativa. L'articolo 2 coordina il decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati con la previsione dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del TUB, come modificato dall'articolo 1 del presente schema. L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) illustra il provvedimento, che dà attuazione, in primo luogo, all'articolo 11 della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale. In secondo luogo, dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, della medesima legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.

L'articolo 11 della legge n. 111 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli, il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione, la revisione dell'istituto della controversia doganale. Più in dettaglio, la lettera *a*) prevede di procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto europeo in materia doganale. La lettera *b*) chiarisce che il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti. La lettera *c*) prevede di accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli. La lettera *d*) prevede poi di riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo n. 374 del 1990. Da ultimo, la lettera *e*) intende procedere a una revisione dell'istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, in considerazione – come chiarito dal Governo – della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.

Lo schema di decreto legislativo dà altresì attuazione all'articolo 20, commi 2 e 3, della legge n. 111 del 2023. Il comma 2 dell'articolo 20 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). La lettera *a*)

del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte. La lettera *b*) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi (ma non su altri manufatti o prodotti). L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. La lettera *b*), numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servirono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate. È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. La lettera *c*) risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise. La lettera *d*) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta «confisca per sproporzione», prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. La lettera *e*) introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise.

L'oggetto del comma 3 dell'articolo 20 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera *a*) del comma

3, la revisione dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Inoltre, in base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice doganale dell'Unione Europea. La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto più volte citato. La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrarlo.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6^a Commissione permanente in sede consultiva il 18 giugno 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 luglio 2024.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (di 122 articoli). L'articolo 1 contiene l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo contenente le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione. L'articolo 2 modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale. L'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca una serie di modifiche al Capo IV del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), che disciplina le sanzioni in materia di accise. La lettera *g*) interviene sull'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1995, concernente il trattamento sanzionatorio in materia di deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. L'articolo 4 reca alcune modifiche all'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando. L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento all'articolo 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale, sostituendo il rinvio ai reati di cui all'articolo 291-*quater* del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 con il rinvio ai reati di cui all'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all'allegato 1. L'articolo 6 reca alcune norme in materia di sospensione del pagamento dell'IVA. L'articolo 7 contiene delle disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione

delle sanzioni amministrative previste nell'allegato 1 e nell'articolo 3 dello schema di decreto in commento. L'articolo 8 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 9 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria necessaria dall'applicazione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto. L'articolo 10, infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che ricorda di aver chiesto, senza esito, lo svolgimento di un ciclo di audizioni, non in relazione al voto da esprimere, che giudica un atto dovuto, ma al necessario approfondimento di un tema di interesse generale, in quanto lo schema di decreto in esame non chiarisce, soprattutto in termini di imprese coinvolte, l'ambito di applicazione delle norme. Si augura, tuttavia, che si possa tornare sulla materia, molto attuale, anche in un secondo momento e dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) condivide la richiesta di approfondimento avanzata dalla senatrice Tajani e rimette al Presidente la valutazione sulle modalità e i tempi per procedere in tal senso.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà in considerazione le sollecitazioni pervenute.

Il senatore TURCO (M5S) si associa alla richiesta di procedere ad approfondimenti, che potranno riguardare anche l'impatto della *Global minimum tax* e l'unificazione fiscale, che giudica necessaria a contrastare il fenomeno del *dumping*. In considerazione della non imminente scadenza per il recepimento della direttiva, prevista per il 20 luglio, ritiene che il parere della Commissione, sul quale anticipa comunque il voto di astensione della propria parte politica, potrebbe essere rivisto e proposto in una stesura più articolata.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Italia si trova sotto procedura di infrazione e ritiene più opportuno non posticipare il voto sul parere, per poi procedere, in un secondo momento e con tempi da stabilire, agli approfondimenti richiesti.

Prende atto la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, posta ai voti, è approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 1049 (Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio), svolte in sede di Ufficio di Presidenza il 19 giugno scorso, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158**

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

valutato che:

la divulgazione pubblica delle informazioni fiscali e aziendali, congiuntamente all'applicazione di eventuali sanzioni in caso di omessa o errata rendicontazione, può divenire uno strumento legislativo fondamentale per arginare il fenomeno dell'elusione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva;

le informazioni pubblicate possono rappresentare importanti elementi segnaletici di tali fenomeni, non realizzando necessariamente ipotesi di condotte fraudolente;

considerato altresì che:

la Direttiva Country-by-Country Reporting ovvero CBCR si ispira a tali obiettivi;

un mercato unico necessita di un sistema di tassazione delle imprese equo, efficiente e favorevole alla crescita, basato sul principio secondo il quale le imprese sono tenute astrattamente a pagare le imposte nel paese in cui realizzano gli utili. Tuttavia, la pianificazione fiscale aggressiva mette a repentaglio questo principio cardine del sistema fiscale e, di conseguenza, produce nondimeno effetti negativi sulle risorse di finanza pubblica;

tenuto conto del crescente allarme dell'opinione pubblica nei confronti dei fenomeni di sottrazione al pagamento delle imposte tramite evasione, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva. La generalità dei contribuenti, infatti, stretti da sempre maggiori vincoli finanziari e, al contempo, dalla riduzione dei servizi pubblici per carenza di risorse, devono talvolta sostenere una parte sproporzionata dell'onere fiscale complessivo. Questa sproporzione tende a corrodere il rapporto di fiducia tra il cittadino e il sistema fiscale, fungendo da ulteriore incentivo a non rispettare le regole in materia;

la genesi della normativa CBCR è stata accompagnata altresì dal percorso accidentato della proposta europea in materia di base imponibile consolidata comune per le imprese (cosiddetta proposta CCCTB). Il processo legislativo sulla proposta avanzata dalla Commissione nel

2011 si è ripetutamente arenato a seguito della riluttanza di taluni Stati membri all'adozione di regole comuni in ambito di fiscalità d'impresa;

considerato inoltre che:

recentemente è emersa la volontà del legislatore europeo di avanzare nuovamente la proposta CCCTB. Qualora tale proposta dovesse entrare in vigore nell'ordinamento europeo nei prossimi anni la CBCR continuerebbe a rappresentare un utile strumento nel fornire un segnale in ambito di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione (nel confronto tra le aliquote fiscali nominali ed aliquote fiscali effettive) e per quanto riguarda il rapporto tra il sistema economico europeo e l'apparato economico dei Paesi terzi,

esprime parere favorevole,

nel presupposto che la proposta di una base imponibile comune per le imprese con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di Euro possa realizzare una disciplina equa di imposizione delle imposte sul reddito delle imprese multinazionali.

Appare infine opportuno acquisire gli esiti della valutazione di impatto della disciplina informativa sui settori bancario finanziario e forestale/estrattivo già interessati dalla normativa dal 2015 e dal 2017.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano senatori che intendono intervenire in discussione generale.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) ritiene non condivisibile la disposizione, di specifico interesse della Commissione, recata all'articolo 11, relativa alla Fondazione « Milano-Cortina 2026 ». Nello specifico, stigmatizza la scelta di introdurre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, volta a specificare che detta Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. In tal modo, vengono meno, a suo giudizio, gli strumenti di controllo, invece previsti per gli enti pubblici, sull'attività della richiamata Fondazione, chiamata a svolgere importanti iniziative in vista della manifestazione sportiva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore MARCHESCHI (*FdI*), dopo aver ribadito l'opportunità di introdurre una norma interpretativa relativa alla Fondazione « Milano-Cortina 2026 », fa presente che tale organismo era stato introdotto per iniziativa dell'Esecutivo *pro tempore*, nel quale non era rappresentata la propria parte politica.

Le considerazioni critiche emerse in discussione generale paiono a suo avviso volte a mettere in discussione le norme istitutive della Fondazione, recate nel decreto-legge n. 16 del 2020, più che l'articolo 11 del decreto-legge in esame che si limita ad una mera interpretazione delle medesime norme.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) ribadisce le perplessità già avanzate nel corso della discussione generale sull'articolo 11 del decreto-legge, che ritiene peraltro persino rafforzate dalle considerazioni appena svolte dalla senatrice Rando circa il venir meno dei presidi di controllo sull'attività della richiamata Fondazione, conseguenti alla depubblicizzazione dell'ente.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che i seguenti disegni di legge, di cui la Commissione aveva concluso la discussione in sede redigente, sono stati riassegnati nella giornata di ieri dalla Presidenza del Senato in sede deliberante: n. 597, recante « Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici" », d'iniziativa della senatrice Anna Maria Fallucchi ed altri; n. 785, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 », d'iniziativa del senatore Calandrini ed altri; n. 1021, recante « Istituzione del Museo del Ricordo in Roma », d'iniziativa governativa.

Dispone l'immediata convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione, con particolare riferimento ai richiamati provvedimenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale è stato deciso di avviare l'esame dei richiamati Atti Senato nn. 597, 785 e 1021, assegnati in sede deliberante, nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana. Informa che è stata anticipata la disponibilità da parte di tutti i Gruppi presenti a considerare acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ad adottare come testo base il testo accolto in quella sede e a rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Le conseguenti determinazioni saranno in ogni caso formalizzate nel corso dell'esame dei richiamati disegni di legge.

Nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, sarà altresì esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 168).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) comunica di avere compiuto alcuni approfondimenti in merito alla formulazione del testo, in esito ai quali ritiene di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che alcuni Gruppi hanno espresso l'esigenza di effettuare un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto legislativo in esame. Considerato il programma dei lavori molto intenso che attende la Commissione nelle prossime settimane e analogamente a quanto convenuto nella seduta di questa mattina con riferimento a un altro provvedimento, propone di procedere all'acquisizione di contributi scritti da richiedere ai soggetti che i Gruppi dovranno indicare entro domani, 27 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1162 (d-l 76/2024 – Ricostruzione e protezione civile) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1166, della senatrice Aurora Floridia e altri, recante « Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca » e che esso, come già convenuto, verrà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, ai fini del suo abbinamento ai disegni di legge nn. 1136 e 1160.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede informazioni in merito allo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il senatore SIGISMONDI (*Fdi*), considerato che la Commissione ha deliberato di effettuare cicli di audizioni su numerosi provvedimenti, propone di individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, giornate appositamente dedicate allo svolgimento delle audizioni.

Il PRESIDENTE ricorda che tutte le questioni relative all'esame del disegno di legge n. 1146 devono essere poste alla Presidenza delle Commissioni 8^a e 10^a riunite.

Con riferimento alla proposta del senatore Sigismondi, osserva che essa potrà essere discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori originariamente previsto al termine della seduta odierna, che viene rinviato a martedì prossimo.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.100 dei relatori è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, recante mere correzioni formali.

In relazione ai preannunciati emendamenti, a firma dei relatori, sul contrasto al caporalato e sul lavoro in agricoltura, fa presente che sono tuttora in corso interlocuzioni tra i Dicasteri interessati e il Dicastero dell'economia. Precisa comunque che i testi dovrebbero essere formalizzati questa mattina e propone pertanto di fissare a domani, giovedì 27 giugno, il termine per la presentazione di subemendamenti.

Qualora si completasse l'istruttoria sugli emendamenti già depositati, nella seduta già convocata alle ore 13 di oggi, potrebbero iniziare le votazioni a partire dagli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 15, che

costituiscono il Capo V del testo in materia di imprese di interesse strategico nazionale.

Le votazioni proseguiranno, come concordato, nelle sedute di domani e di venerdì mattina, fermo restando che, ove fosse necessario, la Commissione potrebbe tornare a riunirsi a partire da lunedì 1° luglio, alle ore 15.

La Commissione concorda con l'organizzazione prospettata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**(al testo del decreto-legge)**

Art. 4.

4.0.100 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“I-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.”.

2. Al decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“I-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”;

b) all'articolo 9, comma 1, alla lettera *a)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003”.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.”.

4. All'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“*1-bis.* Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 26 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 10,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CITTADINANZATTIVA-TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO, DELL'ASSOCIAZIONE RELIGIOSA ISTITUTI SOCIOSANITARI (ARIS) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI REUMATOLOGIA (SIR) SUL DISSEGNO DI LEGGE N. 1161 (DL 73/2024 – LISTE DI ATTESA)

Plenaria

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI constata la mancanza di richieste di intervento e dà la parola alla relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime una valutazione complessivamente positiva dello schema di risoluzione presentato dal relatore nella seduta di ieri. Suggerisce tuttavia un'integrazione del testo atta a porre in evidenza l'importanza del tirocinio quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in termini di riduzione della percentuale di NEET nell'ambito della popolazione giovanile, anche in relazione al progressivo deterioramento delle prospettive occupazionali dei giovani in Italia.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) suggerisce una maggiore cautela nella rappresentazione delle possibili conseguenze sull'ordinamento italiano dell'approvazione della proposta di direttiva. Rileva inoltre l'inopportunità di sollevare una questione circa l'adeguatezza della base giuridica del provvedimento in esame, risultando di maggiore utilità proporre l'inserimento di previsioni volte alla salvaguardia delle peculiarità degli ordinamenti nazionali.

Il relatore SATTA (*FdI*) prende atto dei rilievi formulati e si riserva di apportare modifiche allo schema di risoluzione presentato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) propone di rinviare la trattazione dello schema di decreto legislativo, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

La relatrice MANCINI (*FdI*) ritiene di non porre obiezioni alla proposta, ricordando anche che il provvedimento in esame è assegnato con riserva, in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,15.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023

(Seguito dell'esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame della Relazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,25.

Plenaria (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle ore 10,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
MASCARETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Stefano MENGHINELLO, *direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del PNRR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*).

Stefano MENGHINELLO, *direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del PNRR*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Stefano MENGHINELLO, *direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del PNRR*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 26 giugno 2024

**Comitato X
Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di
piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25
(sospensione: dalle ore 9 alle ore 9,05)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 8.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'associazione « La Lupus in Fabula », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Flavio Angelini, presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula ».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'auditò dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Flavio ANGELINI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Flavio ANGELINI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »*, replica a più riprese ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'associazione « Iniziativa Democratica A.P.S. », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Gianluca Carrabs, rappresentante dell'associazione « Iniziativa Democratica A.P.S. »

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'auditore dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Gianluca CARRABS, *rappresentante dell'associazione « Iniziativa Democratica A.P.S. »*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Gianluca CARRABS, *rappresentante dell'associazione « Iniziativa Democratica A.P.S. »*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 8,45 è ripresa alle ore 8,50.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE***Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda, con riguardo al filone di inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci, presso Urbino, che la Commissione ha già ascoltato in forma di audizione libera, rispettivamente nelle sedute del 20 e 28 febbraio e del 6 marzo scorsi, i seguenti soggetti: Gambini Maurizio, Sindaco di Urbino, Fabbrizioli Davide, ex Sindaco di Petriano, Mazzoli Maurizio, ex Sindaco di Petriano, Della Betta Mauro del Gruppo Immobiliare S.n.c..

Comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna ha convenuto, sulla base delle informazioni raccolte, dei riscontri effettuati, della documentazione finora acquisita e degli elementi emersi dalle diverse audizioni svolte, e al fine di compiere un ulteriore approfondimento sulle dichiarazioni già rese, che siano esaminati come testimoni, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva della Commissione, i soggetti sopracitati, nonché Rossini Ambrogio, ex amministratore della società Aurora S.r.l..

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto che le domande dei commissari siano fatte pervenire in anticipo alla Presidenza, in modo che sia il Presidente a rivolgere le domande ai testimoni, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento interno della Commissione. I suddetti esami testimoniali si svolgeranno nella giornata di lunedì 8 luglio, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto, all'esito della medesima riunione, che la missione in Emilia-Romagna, già prevista nelle giornate del 27 e 28 giugno prossimi, sia rinviata a una prossima data, che sarà successivamente comunicata.

Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione, rispettivamente:

– a Ferrara, in occasione dello svolgimento della fiera *RemTech Expo – Hub* Tecnologico Ambientale, internazionale e permanente, specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori – che si terrà dal 18 al 20 settembre 2024;

– a Rimini, in occasione dello svolgimento della fiera *Ecomondo* – l'evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le

tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori dell'economia verde e circolare –, che si terrà dal 5 all'8 novembre 2024.

La presidenza avvierà quindi gli opportuni contatti con i soggetti competenti al fine di porre in essere le misure necessarie per la partecipazione di una delegazione della Commissione a entrambi gli eventi.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 8,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,50

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 280 del 12 giugno 2024, a pagina 100, 20^a riga, sostituire la parola: « Frosinone » con la parola: « Pordenone ».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Mercoledì 26 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Orario: dalle ore 21,40 alle ore 23,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 26 giugno 2024

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario.

Esame dello stato di avanzamento del progetto di sperimentazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il PRESIDENTE, con riguardo agli ultimi drammatici episodi di decessi sui luoghi di lavoro, verificatisi negli scorsi giorni, rileva come occorra velocizzare i tempi dell'azione per la proposizione del modello di prevenzione al quale la Commissione sta lavorando insieme con gli organi consiliari milanesi e lombardi nonché con il Politecnico di Milano. Illustra quindi lo schema di proposta di risoluzione che tiene conto degli stadi di avanzamento del progetto di sperimentazione. Ribadisce la propria intenzione di predisporre una proposta di relazione da trasmettere all'Assemblea del Senato entro la fine dell'estate. Precisa, quindi, che il testo sarà aggiornato tenendo conto della progressiva integrazione delle misure proposte che avrà luogo sulla base degli incontri di lunedì prossimo a Milano.

Prende atto la Commissione.

Sull'opportunità di integrare con l'impiego dell'Intelligenza Artificiale i metodi di prevenzione, intervengono i senatori LOMBARDO (*Mi-*

sto-Az-RE), MINASI (*LSP-PSd'Az*), CAMUSSO (*PD-IDP*) e SATTA (*FdI*). Sull'opportunità di dedicare proposte di specifica tutela nei riguardi dei lavoratori fragili, interviene il senatore MAZZELLA (*M5S*). Sulle possibili iniziative da intraprendere in modo coordinato con altri organismi parlamentari, prende la parola la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*). A tutti i senatori offre i rispettivi riscontri il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 14,15.

